
Bando Sottomisura 10.2.1 “Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura” (Avviso pubblico approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 113 del 09.03.2020, pubblicato nel BURP n. 33 del 12.03.2020)

Domande e risposte

D. Il paragrafo 10 Soggetti beneficiari riporta al secondo punto: *“imprese agricole e/o zootecniche e le imprese vivaistiche (purché imprese agricole), enti territoriali e locali, cooperative, consorzi e associazioni a livello locale e altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità, nella sola qualità di partner”*. Si chiede cosa s’intende per *“altri soggetti interessati alla conservazione e alla tutela della biodiversità”*? Si parla di associazioni datoriali (es. Copagri, Confcooperative, etc.)? Si parla di Istituti di formazione che si occupano di temi legati alla biodiversità? Di consulenti?

R. Poiché il bando non può individuare compiutamente tutti i soggetti che si interessano sul territorio di conservazione e tutela della biodiversità, è stata utilizzata la forma *“... e altri soggetti interessati ...”*. Ogni soggetto proponente, in fase di costituzione dell’ATS/RTS, potrà coinvolgere altri soggetti come per esempio le associazioni datoriali, qualora siano considerate utili all’espletamento del progetto stesso.

D. Il paragrafo 12 *“impegni”* prevede al punto tre: *“attivare un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. ... su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che di natura privata (mezzi propri);... Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall’OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall’eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici e per redistribuzione ai partner aventi diritto al contributo in base alle spese riconosciute.”* Si chiede come sia conciliabile tale previsione con il principio di trasparenza che prevede che le spese debbano essere sostenute dal soggetto titolare della spesa, ovvero come può un’Università o un’azienda pagare, da un proprio c/c intestato, il personale (buste paga) piuttosto che le fatture intestate ad un partner diverso? Inoltre, laddove il capofila sia un Ente pubblico diventa impossibile che possa anticipare anche solo piccole somme per conto degli altri partner.

R. Il paragrafo 12 *“impegni”* al terzo punto prevede: *“attivare, prima dell’avvio delle attività ammesse ai benefici o prima della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato (per gli Enti pubblici è possibile l’attivazione di sottoconti dedicati nell’ambito della contabilità generale dell’ente) intestato al soggetto beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). ...”*. Risulta chiara la conseguenza che:

-
- a) ogni partner dovrà pagare da un proprio C/C dedicato le somme relative agli interventi assegnatagli in fase di costituzione/negoziazione dell'ATS salvo successivamente, previa rendicontazione al capofila, ricevere dallo stesso sotto forma di rimborso quanto speso;
- b) ogni altro rapporto tra i partners dell'ATS/RTS, trattandosi di rapporto privato, dovrà essere stabilito in fase di negoziazione dell'accordo stesso, fatto salvo quanto previsto dal bando.

D. Il paragrafo 13 "Costi ammissibili" alla categoria "Costi per l'acquisizione di consulenze" prevede spese per collaborazioni occasionali e consulenze esterne. Si chiede se in tale voce di costo sono ricomprese anche le borse e gli assegni di ricerca.

R. No. Le figure professionali che usufruiscono di Borse di studio o di assegni di ricerca rientrano nella voce costi per il personale.

D. Il paragrafo 13 "Costi ammissibili" alla categoria "Rimborsi per missioni e trasferte" prevede quanto di seguito "solo se necessarie al raggiungimento dei fini progettuali e se opportunamente motivate ed autorizzate dalla Regione" stessa dicitura viene riportata al secondo paragrafo. Si chiede se è previsto un format ed un iter per la richiesta di autorizzazione alla Regione, considerato che per gli Enti pubblici questi sono già soggetti alla richiesta al Dipartimento di riferimento.

R. Il bando non prevede un format, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata alla Regione dal soggetto capofila dell'ATS o dal responsabile scientifico del progetto previa autorizzazione del capofila.

D. Il paragrafo 13 "Costi ammissibili" alla categoria "Spese generali" prescrive che queste possono essere riferibili agli onorari di professionisti. Si chiede se sono ricompresi i professionisti incaricati della preparazione e gestione del progetto (es. *innovation broker* piuttosto che Assistenza tecnica alla predisposizione domande e rendicontazioni).

R. Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, ovvero quando connesse a disposizioni previste dall'Autorità di Gestione di ciascun programma. È prevedibile l'utilità del coinvolgimento di professionisti che assicurino assistenza tecnica per la predisposizione delle domande di Sostegno/Pagamento e supporto alle rendicontazioni. Si ricorda che questa tipologia di progetti hanno come obiettivo principale la ricerca, la caratterizzazione, la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

D. Il paragrafo 21.1 "Documentazione a corredo della DdS" al punto b) prevede "copia conforme all'originale dell'accordo istitutivo dell'ATS". Si chiede cosa s'intende per la copia del testo, se con il timbro copia conforme o la conformità rilasciata da un pubblico ufficiale (es. notaio).

R. Si richiede la conformità rilasciata dal notaio.

D. Il paragrafo 16.2 “Iva e altre imposte e Tasse” prevede che “.. l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA”. Si chiede se alla luce di questa previsione per Università ed Enti pubblici, l'IVA debba concorrere alla determinazione del costo da imputare al progetto.

R. L'Avviso pubblico, al paragrafo 18, prevede quanto segue: “ ... è fissato, per singolo Progetto e per singola DdS, un limite massimo di spesa ammissibile pari a Euro 1.200.000,00, comprensivo di IVA e spese generali.”

D. Il paragrafo 19 “Criteri di selezione”, al principio 2, prevede che il punteggio sia attribuito in funzione delle superfici agricole totale aderenti al progetto ed il successivo sub punteggio parla di n. aziende agricole aderenti al progetto. Si chiede se tale punteggio viene attribuito per la sola presenza/ sottoscrizione dell'accordo a prescindere dal ruolo/attività svolto dalle aziende nel progetto.

R. Il punteggio viene attribuito in funzione della sottoscrizione dell'accordo da parte di aziende agricole che devono svolgere un ruolo attivo nel progetto considerato che si tratta di soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità o già operanti come aziende custodi, in qualità di beneficiarie di sostegno ai sensi delle Operazioni 10.1.4 e 10.1.5 del PSR Puglia 2014-2020.

D. In merito alla rendicontazione si chiede se è corretta l'interpretazione dei paragrafi 25 e ss: un partenariato richiede e riceve anticipazione 50%, al raggiungimento del 40% di spesa presenta domanda di acconto e riceve 40%; a saldo rendiconta 60% della spesa e richiede il restante 10%.

R. L'interpretazione del bando è corretta. Nell'esempio si prevede che la riconciliazione dell'anticipazione avvenga con la richiesta di saldo. È possibile però che, nel provvedimento di concessione del contributo, possano essere disposti termini diversi per la dimostrazione della riconciliazione dell'anticipazione.

D. Nel Paragrafo 19 “Criteri di selezione” emerge che per l'attribuzione dei punteggi afferenti il Principio 1 verranno valutati i seguenti caratteri del soggetto proponente:

- a. *capacità acquisite,*
- b. *formazione specifica,*
- c. *titolo a realizzare il progetto,*
- d. *esperienze fatte in precedenti programmazioni.*

In riferimento al punto d) (“*esperienze fatte in precedenti programmazioni*”), considerato che nella programmazione 2007/2013 per la misura 214, azione 2, sub azione a) non erano previste iniziative a valere sul comparto “zootecnico”, si chiede – per quanto attiene la valutazione del Principio per progetti

candidati per interventi RGA di interesse zootecnico - se può essere valutata positivamente l'esperienza di coordinamento scientifico effettuata su altre misure regionali realizzate nelle precedenti programmazioni, a valere su altre misure ed altri fondi SIE.

R. Le modalità di attribuzione dei punteggi vengono stabilite nell' Allegato 5 dell'Avviso pubblico.

D. Si chiede la modalità per presentare la richiesta di partecipazione al bando.

R. Le modalità operative per la compilazione e la presentazione della Domanda di Sostegno sono indicate al paragrafo 21 *“Modalità e termini per la presentazione delle DdS e della relativa documentazione”* a pag. 39 dell'Avviso pubblico (pubblicato nel BURP n. 33 del 12.03.2020), consultabile e scaricabile dal sito del PSR Puglia 2014-2020: <https://psr.regione.puglia.it/bando-sottomisura-10.2.1?redirect=%2F>.

D. Nel paragrafo 19 *“Criteri di selezione”* con riferimento al Principio 1 [come meglio dettagliato nell'allegato 5 - criterio di priorità 1.1 lettera c *“esperienze maturate nelle precedenti programmazioni”*] viene chiarito che l'attribuzione del giudizio OTTIMO/ 9 PUNTI verrà attribuito a *“Finanziamenti ottenuti dall'Ente di ricerca richiedente per la partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi nazionali e/o comunitari”* a tal proposito si chiede:

- a) se l'Ente di ricerca richiedente debba aver ottenuto il finanziamento per la partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub. a) del PSR Puglia 2007/2013 nell'ambito dello stesso comparto per il quale si candida alla presente sottomisura 10.2.1;
- b) cosa s'intende per altri fondi nazionali e/o comunitari? Ovvero se il punteggio viene assegnato se l'Ente richiedente è beneficiario anche di un finanziamento Ministeriale e/o comunitario a prescindere dal Bando?

R. a) No. Non è necessario che abbia ottenuto il finanziamento nello stesso comparto per il quale si candida alla sottomisura 10.2.1.;

b) s'intendono i fondi stanziati da organismi nazionali e/o comunitari per attività di ricerca/sperimentazione nel campo della biodiversità diversi da quelli ottenuti con la Misura 214 az. 4 sub a).

D. Nel paragrafo 19 *“Criteri di selezione”* con riferimento al Principio 1 [come meglio dettagliato nell'allegato 5 (criterio di priorità 1.3)] viene chiarito che l'attribuzione dei giudizi verrà fatta in base al numero degli *accordi formalizzati di collaborazione per lo scambio di informazioni con altri enti di ricerca/Università/Istituzioni*. A tal proposito si chiede cosa s'intende per Istituzioni ovvero se possono

esser definiti accordi fatti con “Rete semi rurali (associazione senza scopo di lucro), Parchi, GAL, Istituti Agrari, etc.

R. S’intendono le Istituzioni di carattere scientifico di livello nazionale o internazionale, ad esempio le Accademie che operano nel settore della biodiversità.

D. Nel paragrafo 19 “Criteri di selezione” con riferimento al Principio 2 “ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto” e del Sub Principio “SAT impegnata nel progetto” si precisa che: “il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra la superficie totale delle aziende agricole aderenti al progetto, rispetto alla media delle superfici aziende impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando”, a tal proposito si chiede:

- a) se, in caso di partecipazione di una Organizzazione di Produttori e/o cooperativa, il numero delle aziende possa esser riferita a tutte le aziende associate alla succitata OP e/o Cooperativa;
- b) per quanto attiene il denominatore del rapporto (media delle aziende impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando” s’intendano quelle di comparto (es. cerealicole) o di tutti i settori.

R. Si ribadisce quanto riportato nel bando: *SAT impegnata nel progetto “Il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra la superficie totale impegnata nel progetto (X_1) rispetto alle media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (X_n)”.*

- a) Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 19 del bando per il principio 2. Questa valutazione, di opportunità, spetta ai diversi partners costituenti l’ATS.
- b) Aziende agricole aderenti al progetto. *“Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (X_1) rispetto alle media delle aziende agricole nel totale dei progetti aderenti al bando (X_n).”* Pertanto si intende la media di tutte le aziende di tutti i settori previsti dal bando.

D. Nel paragrafo 19 “Criteri di selezione” con riferimento al Principio 2 “ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto” e del Sub Principio “aziende agricole aderenti al progetto” si precisa che: “il punteggio verrà attribuito in funzione del numero delle aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il rapporto di numero di aziende agricole aderenti al progetto rispetto alla media delle superfici delle aziende agricole sul totale dei progetti presentati nel bando”, a tal proposito si chiede:

- a) se, in caso di partecipazione di una Organizzazione di Produttori e/o cooperativa, la superficie agricola possa esser riferita a tutte le aziende associate alla succitata OP e/o Cooperativa;
- b) se per superfici agricole impegnate, s’intende la superficie da Fascicolo Aziendale o quella su cui vengono realizzate le attività di conservazione “in situ”;

c) per quanto attiene il denominatore del rapporto (media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando" s'intendono quelle di comparto (es. cerealicole) o di tutti i settori.

R. a) Si ribadisce quanto riportato al paragrafo 19 del bando per il principio 2. Questa valutazione, di opportunità, spetta ai diversi partners costituenti l'ATS.

b) Per superficie impegnata si intende quella strettamente messa a disposizione per le attività previste dal Progetto.

c) SAT impegnata nel Progetto. *"Il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra la superficie totale delle aziende agricole aderenti al progetto (X_1) rispetto alle media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (X_n)."* Pertanto si intende la media di tutte le aziende di tutti i settori previsti dal bando.

D. Nel paragrafo 13 "Costi Ammissibili", in riferimento alla tipologia di Spesa "Costi per il personale", viene esplicitato che "sono ricomprese in questa categoria: stipendi e salari per ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario", a tal proposito si chiede se sia ricompreso anche il personale docente di ruolo.

R. Si ribadisce quanto previsto dal bando al paragrafo 13 "Costi ammissibili" alla voce "Costi per il personale". Le spese di personale di cui al precedente punto b), ammesse entro il limite del 10% del totale rendicontato, sono valutate e ammesse con riferimento alle figure effettivamente impiegate nell'ambito del Progetto. Sono ricomprese in questa categoria: stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Progetto.

D. Nel paragrafo 13 "Costi Ammissibili" in riferimento alla tipologia di spesa "rimborsi per missioni e trasferte" viene dichiarato che "la categoria ... comprende le spese di missioni e trasferte solo se necessarie E se opportunamente motivate e autorizzate dalla Regione." Considerato che ogni Ente sottende già alle proprie procedure autorizzative, e che le missioni nel territorio pugliese possono esser determinate anche da fattispecie di "urgenza", si chiede se la prescrizione della preventiva autorizzazione regionale non sia solo per le missioni fuori Regione.

R. A tal riguardo si rimanda a quanto previsto dal bando a nel paragrafo "Rimborsi spese per missioni e trasferte", a pag 26.

D. Dalla lettura dell'Avviso pubblico è emerso che l'allegato n. 9 in alcune parti del testo è richiamato come allegato 10. È un errore?

R. Sì, si tratta di un mero errore materiale, un errore di riporto della numerazione degli allegati, laddove nel bando si cita l'Allegato 10 con un Sub è da intendersi Allegato 9 Sub...

D. Per gli Enti pubblici l'IVA è una spesa ammissibile (art. 16.2 – IVA, altre imposte e tasse)? Così come è successo nei progetti integrati per la Biodiversità nel trascinarsi del precedente PSR Puglia nell'ultimo?

R. Si ribadisce quanto riportato nel paragrafo 16.2 del bando.

D. Tra la documentazione a corredo della Domanda di Sostegno (art. 21.1 – Documentazione a corredo della DdS) devono essere allegati n. 3 preventivi di spesa per ogni bene/servizio e per ogni consulenza tecnico-scientifica effettuata dai partner privati? Per gli Enti pubblici, le spese per l'acquisto di beni si fanno sul MEPA, quindi quale documentazione deve essere presentata a corredo della Domanda di Sostegno, anche in considerazione del fatto che i beni (se acquistati) verrebbero acquistati dopo diversi mesi dalla richiesta dei preventivi, quando i prezzi e forse anche le caratteristiche del bene, saranno cambiate? Inoltre, per i servizi gli Enti pubblici, normalmente, emettono avvisi pubblici e fanno le selezioni come nei concorsi? Quindi, anche in questo caso, quale documentazione deve essere presentata a corredo della Domanda di Sostegno?

R. Sì, si conferma quanto indicato al punto i) del par. 21.1 "Documentazione a corredo della DdS". La presentazione di preventivi di spesa serve a determinare la congruità della spesa ammissibile del Progetto come stabilito dalle norme comunitarie nonché dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del 9 maggio 2019. Tali norme sono derogate solo per la Misura 16 del PSR Puglia 2014-2020. Anche per i servizi offerti da professionisti dovranno essere allegati i preventivi.

D. Tra la documentazione a corredo della Domanda di Sostegno deve essere allegata la check-list di autovalutazione ai sensi dell'Allegato A alla DAG n. 363/2019?

R. Sì, si ribadisce quanto riportato al punto h) del paragrafo 21.1 "Documentazione a corredo della DdS". Della suddetta check-list dovranno essere compilati solo i quadri A e B che riguardano aspetti generali e previsionali delle procedure che si intendono eseguire.

D. In riferimento al punto 9 "RISORSE FINANZIARIE", a pag. 16 dell'Avviso pubblico, relativamente al comparto ORTICOLO, sono richiamate 2 sezioni "ORTAGGI DA FRUTTO" e "ORTAGGI DA FOGLIE". In questo modo sarebbero esclusi gli ortaggi da radice (carota, bietola da orto, ravanella, sedano rapa, ecc.), da bulbo (aglio, lambascione, cipolla, scalogno, ecc.), da tubero (batata, patata), da stelo (asparago, cavolo rapa, cicoria), da infiorescenza (carciofo, cavolfiore, cavolo broccolo, cima di rapa, ecc.), da seme fresco (fagiolo, fava, pisello), da fiore (capperi, zuccino, zafferano), etc.. Sarebbe più

opportuno distinguere “Ortaggi DA FRUTTO” e “Ortaggi NON DA FRUTTO” (dove a frutto si attribuisce il significato botanico del termine) o in alternativa “Altri ortaggi”.

R. Pur ribadendo che tali indicazioni purtroppo non sono pervenute nella fase di consultazione del partenariato, si ritiene possibile proporre all’AdG di integrare la sezione orticole da foglie con l’introduzione di altre piante orticole.

D. I costi relativi agli assegni di ricerca e le borse di studio sono da ritenersi costi di consulenze tecniche come previsto dalla misura 16.2 del PSR Puglia?

R. No, in quanto gli assegni di ricerca e le borse di studio sono istituti contrattuali applicati all’interno delle Università e/o Enti di Ricerca e attingono a propri fondi quindi non possono essere equiparati a collaborazioni occasionali. Rientrano quindi nelle spese per il personale.

Cos’è e come funziona - L’assegno di ricerca è una collaborazione instaurata tra l’Università e il dottore. Ha una durata minima di dodici mesi e massima di tre anni. Durante questo periodo, l’assegnista svolge un lavoro di ricerca sulle tematiche stabilite dall’università, seguendo le indicazioni del responsabile, seppur conservando un certo grado di autonomia. Questa figura professionale è stata introdotta con la Legge 240/2010, che per la prima volta definisce un “assegnista” di ricerca come colui che:

- possiede una laurea (magistrale, specialistica o quadriennale del “vecchio ordinamento”) e un curriculum idoneo a svolgere attività di ricerca;
- viene remunerato tramite “assegni di ricerca” con un contratto di durata determinata.

D. Criteri di selezione – paragrafo 19 del bando “MACROCRITERIO TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE” Principio 2 – ampiezza del territorio di pertinenza delle azioni del progetto.

- **SAT impegnata nel progetto - Nel bando è riportato: il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra la superficie totale delle aziende agricole aderenti al progetto (Xi) rispetto alla media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn).**
- Questo criterio è sbilanciato a favore dei comparti più grandi (ad esempio, la SAT dell’olivicoltura pugliese è decisamente maggiore della SAT degli ortaggi da frutto); pertanto il rapporto con cui si valuta questo criterio andrebbe normalizzato. Anche perché sarà selezionato un progetto per sezione, cioè due per comparto.

Proposta di modifica: il punteggio verrà attribuito in funzione delle superfici agricole totali aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra la superficie totale delle aziende agricole aderenti al progetto (Xi) rispetto alla media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando per lo stesso “comparto” e “sezione” (Xn)

R. I criteri di selezione non possono essere modificati.

D. Aziende agricole aderenti al progetto: Nel bando è riportato: il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (Xi) rispetto alla media delle superfici impegnate nel totale dei progetti aderenti al bando (Xn)

a) è evidente che si tratta di un refuso: la frase corretta dovrebbe essere questa: ***il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (Xi) rispetto alla media del numero totale di aziende agricole aderenti al bando.***

b) **Proposta di modifica: il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di aziende agricole aderenti al progetto, calcolando il rapporto tra il numero di aziende agricole aderenti al progetto (Xi) rispetto alla media alla media del numero totale di aziende agricole aderenti al bando per lo stesso "comparto" e "sezione" (Xn)?**

R. Sì, si tratta di un refuso.

I criteri di selezione non possono essere modificati.

D. Occorre presentare i preventivi alla DdS (per quali voci di spesa)? Per ovvie ragioni di regole di mercato i preventivi non saranno utilizzati tal quale in fase di realizzazione del progetto, perché dal momento dell'acquisizione del preventivo al momento della spesa (che potrà avvenire anche fra più di tre anni), i costi saranno sicuramente cambiati (superiori) anche solo per ragioni di tempo trascorso dalla presentazione del progetto alla fase di attuazione (sempre che beni e servizi vengano confermati dal fornitore). Come ci si comporterà in tal caso? Dobbiamo già da ora presentare i preventivi e aumentare (di qualche percentuale) tali voci di spesa per evitare in fase di attuazione di non essere in grado di poter acquistare il bene/servizio? Inoltre, per i servizi gli enti pubblici, normalmente, emettono avvisi pubblici e fanno le selezioni sulla base delle offerte pervenute o per concorso orale. In questo caso, considerando sempre che il progetto durerà tre anni e che la spesa potrà essere fatta dopo più di tre anni da questo momento, quale documentazione deve essere presentata a corredo della Domanda di Sostegno?

R. Sì, si conferma quanto indicato al punto i) del par. 21.1 "Documentazione a corredo della DdS". La presentazione dei preventivi di spesa serve a determinare la congruità della spesa ammissibile del Progetto come stabilito dalle norme comunitarie nonché dalle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020 del 9 maggio 2019. Tali norme sono derogate solo per la Misura 16 del PSR Puglia. Anche per i servizi offerti da professionisti dovranno essere allegati i preventivi. I preventivi allegati dovranno essere emessi secondo quanto prescritto nel bando.

D. Nella tabella di demarcazione al paragrafo 11 “Condizioni di ammissibilità del progetto”, in riferimento alle azioni (mirate, concertate e di accompagnamento) escluse il bando precisa – per quanto attiene “Biodiversità animale”/PSR Regionali - Lettera a) azioni mirate:

- "Azioni di cui alla lettera a), ove previsto, secondo le disposizioni contenute nei singoli PSR"
- "caratterizzazione svolta esclusivamente per le risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici nazionali.

Si chiede se, alla luce di questa demarcazione – fatta eccezione per l’attività di caratterizzazione identificata con codice RGA3 (allegato 10) – le azioni previste dalle altre RGA (ricomprese nella voce “azioni mirate” di cui alla lettera a) possono essere svolte anche sulle razze iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici regionali (es. Razza Altamura, Lecce, Garganica, eventualmente Jonica, Martina Franca, Murgese, Podolica). Ovvero si chiede se possono essere realizzate le azioni:

- RGA4: "Conservazione in situ attraverso il miglioramento e la caratterizzazione produttiva e studio di prodotti tradizionali e/o innovativi finalizzati alla sostenibilità economica degli allevamenti
- RGA6: "Conservazione ex situ del patrimonio genetico delle razze in purezza (compresi il mantenimento di riproduttori in centri di conservazione e la conservazione del materiale germinale: seme, ovociti, embrioni).

Su risorse genetiche locali, regionali ISCRITTE, considerato che le attività di conservazione (ex situ ed in situ) NON SONO PREVISTE DAL PSRN?

R. Sì. Si conferma quanto descritto nel paragrafo 11. “CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO”.

D. Nel paragrafo 19 “*Criteri di selezione*” con riferimento al Principio 1 (come meglio dettagliato nell’allegato 5 (criterio di priorità 1.1 lettera c “esperienze maturate nelle precedenti programmazioni”) viene chiarito che l’attribuzione del Giudizio OTTIMO/ 9 PUNTI verrà attribuito a “*Finanziamenti ottenuti dall’Ente di ricerca richiedente per la partecipazione al bando della Mis. 214 az. 4 sub a) PSR - Puglia 2007-2013 o altri fondi nazionali e/o comunitari*”. Si chiede se il finanziamento ottenuto dall’Ente, nell’interpretazione della locuzione “*altri fondi nazionali e/o comunitari*”, possa riguardare la programmazione attuale (2014/2020) considerato che sono stati aggiudicati finanziamenti a valere sulla sottomisura 10.2 in altre Regioni oltre che a valere sui fondi della 10.2 del PSRN – i cui progetti sono ad oggi in corso di realizzazione.

R. Sì, la valutazione di tali esperienze sarà effettuata in sede di attribuzione dei punteggi dalla commissione di valutazione.

D. Tale misura ben si adatterebbe per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche fungine (micelio di funghi eduli e non, e loro valorizzazione e conservazione) presenti sul territorio regionale e utilizzabili/utilizzate in agricoltura, inoltre vi sarebbe già un partenariato interessato alla scrittura di un

progetto, tra enti di ricerca, associazioni, vivai e aziende agricole del territorio. Tali risorse genetiche dovrebbero già rientrare nelle orticole da foglia, essendo il codice Ateco 01.13.20, confermate? Altrimenti vi è modo di far rientrare tale tematica?

R. Il codice Ateco 01.13.20 si riferisce a coltivazioni in colture protette di diverse tipologie di ortaggi e inoltre di funghi e tartufi. Essendo tale tipologia di prodotto coltivato in coltura protetta non lo si può definire una coltura agraria non caratterizzata geneticamente e in via di estinzione.

D. Per quanto riguarda la determinazione del costo da imputare per l'acquisto dei beni durevoli, a pag. 25 del bando, riporta la seguente formula:

Costo rendicontabile = $A \times B \times C \times D$ diviso 360, dove:

A = il costo di acquisto del bene;

B = coefficiente di ammortamento del costo del bene impiegato,

C = le giornate di utilizzo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del Progetto, alla data di rendicontazione;

D = la % di utilizzo effettivo dell'attrezzatura o della strumentazione nell'ambito del Progetto.

Mentre, nell'allegato */9 sub G- Dichiarazione di ammortamento beni durevoli/*, da presentare in caso di acquisto beni, oltre il fatto che riporta il denominatore pari a 365 (e non 360 come scritto a pag. 25), non si fa riferimento al parametro D, cioè sembrerebbe scontato che l'acquisto del bene sia considerato al 100% utilizzato nell'ambito del progetto. Quindi, è quella riportata di seguito la formula da applicare?

Costo rendicontabile = $A \times B \times C$ diviso 365.

R. Si conferma la metodologia di calcolo riportata nell'avviso pubblico a pag. 24 - 25 nel paragrafo "Costi per l'acquisizione di beni durevoli". Nell'allegato 9 sub G dovrà essere inserito il parametro D e al denominatore 360 giorni.

D. Come si fa ad assegnare (anche in autovalutazione) un punteggio al numero delle aziende 10.1.4 coinvolte nella proposta progettuale se non si conosce né la numerosità (di quelle orticole e di quella delle altre categorie) né le aziende che sono state riconosciute come aziende custodi?

R. Con la DAG n. 313/2017 è stato pubblicato per l'Operazione 10.1.4 "Tutela della biodiversità vegetale" l'elenco delle ditte ammesse ad istruttoria tecnico amministrativa, consultabile sul sito del PSR – Puglia 2014/2020.

D. Per l'Int. RGV 9, nel bando, è riportato che "La conservazione in situ deve essere valutata, progettata ed attuata dal capofila di ogni Progetto". Questo significa che gli altri partner (magari coloro che sono attivi nello stesso territorio dove è stata individuata una RGV autoctona) non possono sottoscrivere contratti per la conservazione in situ con proprietari/conduttori/affittuari che detengono risorse genetiche autoctone?

R. Si ribadisce quanto descritto per l'Int. RGV 9 nell' Allegato 10 "Modalità di esecuzione degli interventi".

D. L'Int. RGV 10 "Valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e alimentare finalizzato alla sostenibilità economica della loro introduzione e utilizzo nei sistemi agricoli" deve essere realizzato SOLO con una relazione che dovrà scaturire da altri interventi o può essere eseguita ANCHE con azioni con cui si dimostri, ad esempio, la possibilità di utilizzare una RGV per ottenere un prodotto trasformato?

R. Nell'Allegato 10 "Modalità di esecuzione degli interventi", per l'Int. RGV 10 viene richiesta una relazione che costituisce il "contenitore finale" di tutte le informazioni provenienti dalle diverse attività di caratterizzazione. Il progetto potrà proporre anche azioni dimostrative che saranno valutate per quantità e qualità in sede di verifica progettuale .

D. Nell'elaborato progettuale "B.2 a - Competenza specifica dei soggetti proponenti" è scritto che "Il soggetto proponente dovrà indicare e dimostrare con documentazione probante le competenze tecniche del soggetto proponente elencando le capacità acquisite, la formazione specifica nel campo nonché le esperienze fatte in precedenti programmazioni". In che modo si deve rendere "probante" la documentazione?

R. Deve essere allegata la documentazione che si ritiene dimostri alla commissione valutatrice il possesso di quanto elencato in termini di capacità, formazione ed esperienze elencate.

D. Si fa riferimento all'avviso di cui alla Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia del 9 marzo 2020, n. 113 - PSR Puglia 2014-2020. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

L'art. 9 dell'avviso citato precisa che i progetti potranno riguardare "Razze zootecniche di interesse agrario della filiera del latte proposte in progetti esclusivamente indirizzati alle risorse genetiche locali, regionali non iscritte nei libri (1) genealogici o registri anagrafici nazionali". La nota ⁽¹⁾ precisa che detta previsione è da riferirsi alle attività non previste nel Programma di Sviluppo Rurale Nazionale al fine di evitare il doppio finanziamento come descritto nella tabella di demarcazione riportata nel successivo paragrafo 11. Al paragrafo 11, si precisa che "sono escluse dal sostegno del presente tipo di intervento, nell'ambito del miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità vegetale, gli interventi sostenuti dal PSRN come descritto nella tabella 10.2 demarcazione della scheda di Sottomisura e che si riporta di seguito", nella quale fra l'altro si legge, nel riquadro riferibile alle azioni mirate del PSR nazionale Azioni di cui alla lettera a), ad eccezione della conservazione in situ ed ex situ.

All'art. 6 dell'avviso "TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIABILI", si legge peraltro che "Nell'ambito delle azioni elencate al paragrafo precedente ... di seguito vengono elencati gli interventi ammissibili sia per le Risorse Genetiche Vegetali (RGV) che per le Risorse Genetiche Animali



REGIONE
PUGLIA



(RGA).....: *Int. RGA4 - Conservazione in situ attraverso il miglioramento e la caratterizzazione produttiva e studio di prodotti tradizionali e/o innovativi finalizzati alla sostenibilità economica degli allevamenti;*
Int. RGA6 - Conservazione ex situ del patrimonio genetico delle razze in purezza (compresi il mantenimento di riproduttori in centri di conservazione e la conservazione del materiale germinale: seme, ovociti, embrioni).

Dal combinato disposto degli articoli dell'avviso sopra richiamati, si deduce che, oltre a poter prevedere tutte gli 8 interventi previsti su popolazioni non iscritte a libro genealogico e a registro, è possibile anche prevedere interventi RGA4 (conservazione in situ, ovvero valorizzazione di prodotto) ed RGA6 (conservazione ex situ) sia su popolazioni non iscritte a libro o a registro che su razze iscritte a libro o a registro. Si chiede di avere su tale quesito un sollecito riscontro a chiarimento, al fine di poter utilmente strutturare le proposte progettuali da presentare in risposta all'avviso citato.

R. Si conferma che quanto sopra dedotto, nel quesito posto, è conforme a quanto disposto dall'Avviso pubblico.

D. In riferimento all'articolo 10 dell'Avviso si chiede se:

- a) il capofila, di cui al primo punto elenco del quinto capoverso, possa essere un ente di ricerca non avente sede in Puglia;
- b) è ammissibile un partner (non capofila) appartenente alla tipologia - ente di ricerca - non avente sede in Puglia;
- c) nella voce "associazioni a livello locale" rientrano anche le associazioni a livello amatoriale non iscritte ad alcun elenco di associazioni riconosciute;
- d) nella voce " *altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità*" possano rientrare anche cittadini pugliesi che custodiscono delle razze locali. In tal caso tale soggetto può aprire una posizione sul SIAN?

R. a) Il bando con riferimento all'art. 10 non esclude tale possibilità.

b) Il bando con riferimento all'art. 10 non esclude tale possibilità.

c) Le associazioni a livello locale indicate nel bando, potranno essere anche associazioni non riconosciute purché abbiano un atto costitutivo e statuto regolarmente registrati e che contemplino espressamente, tra gli scopi sociali, l'interesse a conseguire l'obiettivo della conservazione e tutela della biodiversità. Si mette in evidenza che tali soggetti dovranno essere nelle condizioni di poter ricevere anche se indirettamente provvidenze pubbliche, pertanto, l'opportunità di coinvolgere tali soggetti dovrà essere attentamente valutata in sede di costituzione dell'ATS con l'ausilio della consulenza tecnico-giuridica del notaio stipulante.

d) Gli altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità potranno partecipare come partner se sono nelle condizioni di poter aprire un fascicolo aziendale sul Sian. In questo caso, è opportuno che il capofila della costituenda ATS valuti con attenzione le motivazioni e la disponibilità manifestata da quanti si candidano a diventare potenziali partner dell'ATS.

D. Si chiedono alcune delucidazioni in merito al bando in oggetto:

a) in fase di candidatura e di presentazione della DdS, il bando prevede al paragrafo 2.1 che gli Enti pubblici redigano le check-list di autovalutazione ai sensi dell'allegato A alla DAG n. 363/2019, quali sezioni dell'All. A vanno compilate in questa fase? Per ciascun bene/servizio andrà prodotta una check-list, corretto?

b) Tra gli allegati che renderete disponibili ci sarà anche quello relativo all'elenco degli agricoltori?

c) Gli Enti pubblici dovranno fornire preventivi acquisiti su MEPA o secondo la normativa sugli appalti già in questa fase seppure avranno una validità temporale limitata?

R. a) Della suddetta check-list dovranno essere compilati solo i quadri A e B che riguardano aspetti generali e previsionali delle procedure che si intendono eseguire.

b) No. Sono già disponibili sul sito del PSR le DAG n. 312 per l'Op. 10.1.5 e la DAG n. 313/2017 per l'Op. 10.1.4 nelle quali sono indicate tutte le ditte che sono state ammesse ad istruttoria tecnico amministrativa.

c) Sì, dovranno farlo per giustificare la congruità della spesa proposta nel Progetto.

D. Si chiedono alcune delucidazioni in merito al bando in oggetto:

a) gli imprenditori agricoli in che modo devono essere coinvolti nel progetto? Come partner o come "manifestazioni d'interesse"?

b) Per ogni tipologia di sezione passerà un solo progetto o almeno un progetto?

c) L'incrocio tra varietà locali ed i relativi test sono "ammissibili"?

d) È meglio presentare un progetto su una specie (es: melograno) o su più frutti minori?

e) Lo stesso Dipartimento UNIBA può essere capofila di un progetto e partner di un altro?

R. a) Si rimanda a quanto stabilito al paragrafo 10 dell'Avviso pubblico: *"I beneficiari sono enti scientifici pubblici e privati legalmente riconosciuti, (spin-off o start-up universitari), imprese agricole e/o zootecniche e vivaistiche (purchè queste ultime siano anche imprese agricole) altri soggetti interessati alla conservazione e tutela della biodiversità, che si impegnano a costituirsi per l'attuazione del Progetto in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS)"*, pertanto le aziende agricole motivate e ritenute affidabili possono essere coinvolte come partner dell'ATS. L'avviso pubblico non prevede che ci sia una manifestazione d'interesse da parte di nessuno.

b) Si rimanda a quanto stabilito dall'Avviso pubblico al paragrafo 9 :” ... dovrà essere finanziato per ogni sezione un solo progetto scelto tra quelli che nella stessa sezione ha conseguito il punteggio più alto.”.

c) Premesso che l'Operazione 10.2.1 : “... sostiene la presentazione di Progetti per l'indagine territoriale e lo studio delle razze animali e delle varietà vegetali a rischio di estinzione” (cfr par.1 bando) e “... prevede il sostegno, per l'attuazione di Progetti di recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale e animale, ...” (cfr par. 5 bando), sembra di capire che l'attività proposta al punto 3 sia afferente più all'attività di miglioramento genetico, tesa ad ottenere attraverso incroci nuove varietà o a trasferire caratteri genetici portatori di resistenze a patogeni ecc., che all'attività di caratterizzazione genetica, morfologica ecc. tesa al recupero e alla possibile valorizzazione di specie autoctone ritenute in via di estinzione **obiettivo prioritario dell'Op. 10.2.1.**

d) Questa è una valutazione di opportunità che compete soprattutto alla componente scientifica di ogni ATS.

e) **Attenzione:** un Dipartimento UNIBA afferisce all'Ente di Ricerca Università degli studi di Bari, quest'ultimo Ente capofila-beneficiario del contributo previsto dall'Op. 10.2.1, oppure Ente partner in un altro progetto presentato da un altro Ente di ricerca.

D. Nell'allegato 3 al bando è scritto che “il soggetto designato come capofila deve avere sede legale in Puglia;” questo punto non è applicabile se il soggetto capofila è, ad esempio, un'università con sede legale in Basilicata? In tal caso potremmo far barrare questo punto al dichiarante, visto che non sarebbe pertinente?

R. Sì, nell'allegato 3 l'indicazione rilevata non è pertinente con quanto stabilito nei requisiti di ammissibilità del bando.

D. Per l'Int. RGV 9 il bando prevede che “La conservazione in situ deve essere valutata, progettata ed attuata dal capofila di ogni Progetto”. Questo significa che il capofila (magari di Foggia) deve sottoscrivere contratti con aziende di Lecce e recarsi a Lecce per visionare, caratterizzare e recuperare la RGV. Sarebbe più opportuno che fossero i partner scientifici del territorio in cui ricade l'azienda a sottoscrivere il contratto e a seguire l'azienda?

R. Per l'int. RGV9 si ribadisce quanto stabilito dal bando. Sulla scorta dell'esperienza dei progetti presentati nella vecchia programmazione, dove in alcuni casi le aziende agricole coinvolte nella conservazione in situ hanno fatto fatica a portare avanti il programma dei lavori ad esse affidato, è opportuno che il capofila di ogni progetto entri direttamente nella valutazione, progettazione e attuazione di questa importante attività. Ciò non toglie che l'attività di attuazione possa essere condivisa con i partner scientifici territorialmente più vicini alle aziende agricole partecipanti a vario titolo al progetto.

D. In merito alla consulenze a quali tariffe giornaliere dobbiamo attenerci? Ci sono dei limiti massimi di importi a giornata da considerare in base al livello di esperienza?

R. L'Avviso pubblico non prevede tariffe giornaliere per gli incarichi di consulenza. Il costo di tali incarichi dovrà essere valutato in base ai preventivi da acquisire.

D. Si chiedono alcune delucidazioni in merito al bando in oggetto:

a) in riferimento al criterio di valutazione *“esperienze maturate nelle precedenti programmazioni”* si parla di *“Finanziamenti ottenuti dall'Ente di ricerca richiedente”*, per ente di ricerca richiedente si intende solo il capofila oppure anche gli altri Enti di ricerca partner dell'ATS ?

b) Un'azienda partner di una proposta progettuale sulle razze animali che sul fascicolo aziendale riporta produzione ortaggi, e che non ha ancora il codice stalla, può comunque essere inserita nel raggruppamento?

c) L'allegato 4 *“Elaborato progettuale”* va compilato obbligatoriamente utilizzando il file PDF reso disponibile sul sito <https://psr.regione.puglia.it/sottomisura-10.2.1?redirect=%2Fmisura-10> oppure è possibile utilizzare un file in altro formato (word che poi verrà salvato in pdf), purché contenga tutte le informazioni previste?

d) Non tutti i paragrafi dell'allegato progettuale hanno l'indicazione del numero massimo di caratteri. È corretto che, per esempio, per la sezione *“B.2 a - Competenza specifica dei soggetti proponenti”* non sia necessario ottemperare ad alcun limite?

e) In riferimento al paragrafo D. QUALIFICAZIONE tabella *“D.1 Qualificazione dei soggetti partecipanti al progetto nel campo della biodiversità agraria a livello internazionale e nazionale, comprovata da contributi scientifici.”*, nella colonna *“output del progetto”* ci sono da annoverare le pubblicazioni prodotte, è dunque necessario riportare in ciascuna celle in modo puntuale le singole pubblicazioni per ogni partner? (capita che un partner ne abbia anche più di 15!) Ed in questo caso la tabella non basterebbe a riportare i contributi di tutti, oppure è possibile scrivere *“15 pubblicazioni scientifiche, di cui se ne riporta il dettaglio in allegato in coda al presente documento”* e si crea un allegato con la lista delle pubblicazioni per ciascun partner?

f) In riferimento alla tabella H2 – QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SULLA BASE DEI COSTI PER SINGOLO PARTNER dell'Allegato 4 Elaborato progettuale, a cosa si riferiscono i codici (C1, C2, C3,) riportati nella colonna *“attività previste”*?

R. a) Sì, si intende l'Ente capofila in quanto richiedente il beneficio.

b) Sì, purché gli animali al momento del rilascio della Dds siano detenuti legittimamente dall'azienda partner.

c) Sì, l'elaborato progettuale deve essere compilato utilizzando soltanto il file PDF denominato Allegato 4 pubblicato sul sito del PSR.

d) Dove il numero dei caratteri non è specificato è possibile inserire caratteri senza limitazioni. Si consiglia comunque di contemperare completezza delle informazioni inserite con un giusto livello di sintesi.

e) È preferibile elencare in ciascuna cella le singole pubblicazioni prodotte dando priorità alle pubblicazioni più significative.

f) Nella tabella H2 - QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO SULLA BASE DEI COSTI PER SINGOLO PARTNER dovranno essere riportati i sub-totali indicati nella tabella H1: G1, G2, ecc.

D. Gli Enti di Ricerca, per attestare la congruità del costo in fase di candidatura della proposta, potranno procedere con la richiesta di un numero pari almeno a 3 preventivi a mezzo e-mail da parte del responsabile di progetto dell'Ente e/o con l'acquisizione di preventivi cartacei (su carta intestata del fornitore e contenente tutte le indicazioni del Bando) richiesti per le vie brevi da parte degli Enti stessi?

R. Premesso che gli Enti di ricerca, in quanto Enti pubblici, devono seguire per quel che concerne gli acquisti di forniture e servizi quanto disposto dalla normativa in vigore in materia di appalti pubblici, è opportuno che formalizzino almeno tramite mail la richiesta di preventivi.

D. Si chiedono alcune delucidazioni in merito al bando in oggetto:

a) per quanto riguarda le spese ammissibili , e nello specifico per quanto attiene le spese di personale, si chiede conferma che siano inclusi i docenti oltre ai ricercatori ed ai tecnici per le università nell'ambito di tali spese;

b) nell'all. 6 al bando si chiede di dichiarare: "che il progetto proposto è inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'ente" (indicandone gli estremi di approvazione); gli enti ci sollevano il fatto di non poter dichiarare quanto indicato poiché siamo ancora in fase di candidatura del progetto e che pertanto un progetto in questa fase non può essere inserito nel piano, possiamo procedere eliminando il punto oppure fornirete un nuovo format?

R. a) Si ribadisce quanto previsto dal bando al paragrafo 13 "Costi ammissibili" – "Costi per il personale". Le spese di personale di cui al precedente punto b), ammesse entro il limite del 10% del totale rendicontato, sono valutate e ammesse con riferimento alle figure effettivamente impiegate nell'ambito del Progetto. Sono ricomprese in questa categoria: stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Progetto.

b) La dichiarazione richiesta è pertinente quindi non dovrà essere eliminata, il probabile inserimento nel piano triennale dei lavori o nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, dovrà essere valutato

alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i e quindi la dichiarazione dovrà conformarsi ad una o più casistiche previste dall'art. citato.

D. In merito al Paragrafo 14 del Bando, riguardante l'Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi, nel caso di Organismo di diritto pubblico che abbia avviato una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di consulenza tecnica, si registra la casistica della partecipazione ai suddetti bandi di uno/due consulenti e non tre come richiesto dalla procedura di confronto tra tre preventivi. Tale procedura è accettabile da parte della Regione ai fini della dimostrazione della congruità della spesa?

R. Sì, la procedura è accettabile in quanto con lo strumento della gara ad evidenza pubblica viene salvaguardato sia il principio di pubblicità che quello dell'applicazione di un minimo confronto concorrenziale. In questi casi il paragrafo 14 dell'Avviso pubblico prevede: *“In caso di acquisizione di beni e servizi per i quali non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, a firma del beneficiario e/o del tecnico incaricato, della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.”*

D. Sono ammissibili interventi in quota parte tra diverse proposte di progetto di differenti comparti o sezioni per la realizzazione di eventi o per l'aggiornamento di un sito internet che è comune per differenti progetti? Tale casistica permetterebbe di realizzare economie di progetto avendo interventi comuni fra gli stessi migliorandone l'efficienza ed assicurandone la sinergia tra gli stessi. Ai fini dell'applicazione dei punteggi per le azioni di informazione ci sarebbero delle limitazioni in quanto ad esempio si prevede un sito internet comune tra diverse sezioni o comparti?

R. Sì, si ritiene che questi interventi (realizzazione di eventi e/o allestimento/aggiornamento di un sito unico con diverse sezioni afferenti a progetti diversi) siano ammissibili a condizione che sia chiara la congruità della spesa totale degli stessi e il meccanismo di suddivisione della spesa tra i diversi progetti. In questi casi è opportuno dare sempre una adeguata e chiara spiegazione di quanto si propone per una più agevole valutazione.

D. Alla tabella dell'allegato 4 delle collezioni ex situ è opportuno aggiungere una tabella delle collezioni in situ in modo da poterle distinguere e poterle valutare da parte vostra in maniera agevole, anche in funzione dei principi 1 e 2 di valutazione dei progetti (numero di collezioni ex situ e in situ e numero di ettari). Si richiede una precisazione, nel criterio del principio 1 circa le azioni che promuovono la conservazione ex situ e in situ il coinvolgimento di n.. aziende agricole per la conservazione in situ: se tale attività è svolta, ad esempio, da un ente territoriale o di ricerca che possiede una conservazione in situ è valutabile? Se sì, rientra come azienda agricola e quindi poi rientra nel conteggio delle aziende per l'applicazione del principio 3 in cui c'entrano le aziende 10.1.4?

R. Non si ravvisa la necessità di inserire una tabella inerente le superfici destinate dal progetto alla conservazione in situ in quanto le aziende agricole partner saranno inserite nella Tab. A.6 e quindi attraverso il CUAA sarà possibile ottenere il dato della SAT che sarà utilizzato per il calcolo previsto dal principio 2. In merito alla precisazione richiesta, si conferma quanto stabilito nell' allegato 5 per il criterio di priorità 1.2, ovvero che le azioni che promuovono la conservazione in situ dovranno essere messe in atto coinvolgendo le aziende agricole e non altri soggetti.

D. Si chiede se:

a) in riferimento all'attribuzione dei punteggi ed i particolare al principio 1, il criterio di assegnazione del punteggio *"a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola , delle collezioni ex situ e delle banche dati"* valuta il *"Coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma, o n. 1 stalla per allevamento per la conservazione ex situ"*. Si chiede conferma che per *"coinvolgimento"* non è necessario che l'azienda Agricola sia partner del raggruppamento, ma che sia possibile definire degli accordi che prevedano le modalità e la tipologia di coinvolgimento dell'azienda in riferimento alle attività di conservazione.

b) Nel caso di partecipazione al raggruppamento di una cooperativa a cui aderiscono un certo numero di soci, la SAT presa in considerazione per il criterio di valutazione *"principio 2"* è quella dei suoi soci aderenti?

c) All'articolo 13 *"Costi ammissibili"* non ho trovato la voce noleggi. Tuttavia, nell'ALLEGATO 9 - Elenco documenti giustificativi di pagamento e di costo, tra i costi ammissibili è presente la voce *"noleggi"*. In quale voce di costo e quindi relativa tabella da compilare per l'elaborato progettuale vanno inseriti? Tra i servizi?

R. a) NON si conferma l'interpretazione riportata nella domanda. Per coinvolgimento si intende l'entrata di un'azienda agricola nell'ATS con il ruolo di partner. In tal modo viene garantito che il punteggio conseguito da un Progetto non possa cambiare nel tempo in quanto la compagine costituente l'ATS non possa variare, a meno di casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Regione.

b) La partecipazione all'ATS di una Cooperativa o di OP è legata al possesso di conoscenze sugli aspetti storici, culturali e delle tradizioni delle varietà oggetto del progetto integrato vedi nota³ alla Tab. **A.6 PARTNERS ADERENTI AL PROGETTO** dell'Allegato 4. Pertanto Cooperative, Consorzi ecc. potranno aderire ad una ATS non tanto come organismi rappresentativi/aggregativi di aziende agricole, bensì quali fornitori di conoscenze e/o servizi utili in tema di biodiversità. La valutazione del principio 2 in termini di SAT impiegata e di n° di aziende agricole avverrà solo se nell'ATS vi sarà l'adesione come partner di singole aziende agricole, in grado, per competenza, possesso di piante di interesse agrario e affidabilità, di poter

mettere in atto la conservazione in situ di determinate varietà a rischio di estinzione. Ciò a conferma di quanto prescritto dal principio 2 che a proposito di SAT e n° aziende agricole, si riferisce alle singole aziende agricole aderenti al progetto.

c) Il noleggio di un bene si configura come l'acquisto di un servizio, il servizio di noleggio. Pertanto, questa categoria di costo se riferita a noleggi di autovetture per l'espletamento di missioni e trasferte debitamente autorizzati vengono contabilizzate nella voce "Missioni" (vedi pag. 27 avviso pubblico); nel caso di noleggi di attrezzature, qualora si ravvisi l'effettivo risparmio rispetto all'acquisto delle stesse, tale costo di noleggio dovrà essere inserito nelle spese per servizi riferite all'attività che si vuole espletare tramite il noleggio di attrezzature.

D. Nelle tabelle dei costi viene chiesto di indicare nella stessa cella il costo unitario e se quel costo è IVA compreso (immagine Tabella1).

64 – COSTI PER FORNITURE SERVIZI (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)

PARTNERS	ATTIVITA' PREVISTE	INTERVENTI (descrizione interventi)	VOCI DI COSTO - FORNITURE SERVIZI			
			descrizione (tipologia servizi)	costo unitario (indicare se IVA compresa)	quantità previste	subtotale
1					
1					
1					
1					
1					
SUBTOTALE GENERALE COSTI DI FORNITURE SERVIZI						
di cui IVA						

Possiamo dividere quella colonna in due colonne, in modo da riportare il costo unitario e poi l'indicazione se quel costo è IVA compreso (SI/NO), come nella tabella (2)?

PARTNERS	ATTIVITÀ PREVISTE	INTERVENTI (descrizione)	VOCI DI COSTO-FORNITURE SERVIZI				
			descrizione (tipologia servizi)	costo unitario	IVA compresa SI/NO	quantità previste	subtotali
subtotale generale costi per servizi							€ 0,00
di cui IVA							

R. **NO.** Il format delle tabelle impostato nell'All. 4 non deve essere modificato e deve essere conforme a quello pubblicato. Nella colonna costo unitario basterà affiancare all'importo la dicitura IVA incl. o IVA escl. Precisandone l'aliquota.

D. Al fine compilare in modo corretto le tabelle dei costi, si chiede se nella colonna "attività previste" va inserita la codifica delle attività come riportate nella terza colonna della tabella B6 (es. A1, A2, ecc..) e nella colonna "interventi (descrizione interventi)" va riportata la sigla, per es. "RGV1", come nell'esempio. È corretto?

G. COMPUTO METRICO ANALITICO

G1 - COSTI PER IL PERSONALE (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)

PARTNERS	ATTIVITA' PREVISTE	INTERVENTI (descrizione e interventi)	VOCI DI COSTO - COSTI PER IL PERSONALE			
			descrizione (tipologia profilo/qualifica)	costo unitario	quantità previste	Subtotali
1	A1	RGV 4	ricercatore secondo livello	31 €/ora	2 unità per 70 ore	€ 4.340,00
1					
1					
1					
1					
SUBTOTALE GENERALE COSTI PER IL PERSONALE						

R. Nella colonna ATTIVITÀ PREVISTE, dovrà essere riportata la codifica generata nella tabella B6 (A1, A2, ecc.) affiancata dalla descrizione delle attività. Nella colonna INTERVENTI può essere riportata solo la sigla degli interventi (es. RGV1, RGA1, ecc.).

D. Si chiede:

a) laddove per ogni Ente (partner es. UNIBA) dovessero partecipare diverse unità, queste debbano essere ricondotte al Partner e pertanto presentare un "budget cumulativo" e se possano riportare "singole expertice" per le valutazioni del Principio 1? O di contro, per agevolare anche la verifica del budget per azioni, riportare ogni dipartimento come PARTNER?

b) In riferimento all'eleggibilità della spesa e alla congruità della stessa, per chiedere se (in riferimento all'acquisto di servizi da parte degli Enti pubblici) questi possano, in coerenza con il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sin in questa fase procedere con procedura negoziata su MEPA in cui individuare già l'aggiudicatario – condizionato all'ammissione a finanziamento.

c) se per gli Enti pubblici o partner privati che non prevedono l'adozione di Piani Triennali e annuali vi è la possibilità di cassare (lasciando leggibile) la dichiarazione presente nell'allegato 6.

R. a) I vari Dipartimenti, nel caso delle Università, NON possono essere assimilati a singoli partners. L'attività di ogni Dipartimento deve essere ricondotta al soggetto partecipante in qualità di partner.

b) *"L'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (oggi € 221.000,00) deve essere svolto tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall'art. 1, comma 130 della legge di Bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016. Solo nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, la stazione appaltante potrà ricorrere al mercato libero, fermo restando il rispetto delle procedure di gara di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016. L'affidamento di beni e servizi dovrà essere svolto sulla base delle procedure previste dal codice in relazione all'importo dei beni e dei servizi, laddove necessario previa indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. **La fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori alcuna aspettativa di affidamento per il successivo invito alla procedura. Questa fase giustificherà la ragionevolezza della spesa nel caso di presentazione di DdS da parte dell'Ente Pubblico. Solo a finanziamento ottenuto, l'Ente Pubblico potrà formalizzare i risultati dell'indagine di mercato mediante determina a contrarre, impegnando la relativa spesa e indicando il procedimento applicato per la selezione dei fornitori e nel rispetto dei principi di rotazione. La stazione appaltante inviterà gli operatori economici mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico"***.

c) La dichiarazione richiesta è pertinente quindi non dovrà essere eliminata, il probabile inserimento nel piano triennale dei lavori o nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, dovrà essere valutato alla luce di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i e quindi la dichiarazione dovrà conformarsi ad una o più casistiche previste dall'art. citato.

D. ALLEGATO 9 sub E - Dichiarazione di comparazione e scelta tra preventivi: il bando cita che dev'essere sottoscritto dal referente tecnico-scientifico e dal richiedente, il richiedente può essere il partner e/o il capofila?

R. Sì, il richiedente può essere il partner oppure il capofila in entrambe i casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente (partner e/o capofila) e dal referente tecnico-scientifico.

D. ALLEGATO 5-Autoattribuzione punteggi: dev'essere sottoscritto dal capofila e/o dal referente tecnico-scientifico o è sufficiente compilarla?

R. È sufficiente la compilazione dell'Allegato 5.

D. Tra i costi per servizi si può inserire il costo di una agenzia che fornisce servizi di somministrazione lavoro, fornendo nello specifico operai agricoli per la realizzazione di attività strettamente connesse all'effettivo fabbisogno del progetto? Con l'agenzia viene stipulata apposita convenzione e vengono emesse regolari fatture per i servizi prestati.

R. In linea generale il costo indicato può rientrare tra i costi per servizi. L'opportunità di ricorrere a tali servizi nonché la congruità della spesa proposta sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria del progetto.

D. In riferimento all'attribuzione dei punteggi ed in particolare al principio 1, il criterio di assegnazione del punteggio *"a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, delle collezioni ex situ e delle banche dati"* valuta il *"Coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma, o n. 1 stalla per allevamento per la conservazione ex situ"*. Nel caso di collezioni ex situ, realizzate da Comuni nelle passate programmazioni della misura 214, si chiede conferma che per "coinvolgimento" non è necessario che i Comuni siano partner dell'ATS, ma che, in virtù dell'impegno precedentemente sottoscritto di non distogliere le collezioni per 10 anni, possano essere stipulate delle convenzioni formali tra il capofila e i comuni per la gestione delle collezioni garantendo un contributo per il loro sostentamento. Si chiede pertanto se in questo modo ci sia il riconoscimento pieno del punteggio.

R. NON si conferma l'interpretazione riportata nella domanda. Per coinvolgimento si intende l'entrata di aziende agricole o di soggetti che gestiscono campi collezione, nell'ATS, con il ruolo di partner. Solo in tal modo può essere riconosciuto il punteggio previsto. Inoltre, in tal modo, viene garantito che il punteggio conseguito da un Progetto non possa cambiare nel tempo in quanto la compagine costituente l'ATS non può variare a meno di casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Regione. Si evidenzia che i soggetti es. Comuni, che hanno realizzato collezioni *ex situ* ed hanno ancora l'impegno in corso intrapreso con la Misura 214 az. 4 sub. a) a non distogliere tali collezioni, possono aderire ai nuovi progetti non tanto per reperire nuove risorse (contributi) per mantenere tali campi (attività non prevista dal bando), bensì per farsi carico di specifiche attività proposte dal/i nuovo/i progetto/i a cui intendono partecipare.

D. In merito alle azioni concertate (accordi con altre istituzioni scientifiche) il quesito è: se il medesimo accordo sottoscritto per gruppi di specie con una istituzione (ad esempio vite e fruttiferi o fruttiferi minori e drupacee e pomacee e olivo, ecc) può essere valido per tutte le tipologie di progetti coinvolti. Questo per evitare di fare degli accordi doppiati con le medesime istituzioni che ad esempio conservano vite e fruttiferi, ecc., in quanto sarebbe un problema soprattutto per le istituzioni straniere che non capirebbero bene la necessità di fare più accordi su gruppi di specie diverse quando, invece, se ne può fare uno che comprende diversi gruppi, da poter poi utilizzare nei diversi progetti. Per tali accordi non ci sarebbe impegno finanziario ma sono a titolo gratuito.

R. Sì, è sufficiente stipulare accordi che prevedano lo scambio di dati e informazioni riconducibili a più specie purché queste siano citate nell'accordo. Tale accordo può essere utilizzato per più progetti proposti dallo stesso ATS.

D. In riferimento all'allegato 9-E, il bando precisa che va sottoscritto dal referente tecnico scientifico e dal richiedente. Aprendo l'allegato al bando si legge invece che la dichiarazione è *"resa da un tecnico qualificato e/o dal richiedente l'aiuto in merito alla valutazione della terna di preventivi"*. Si conferma, pertanto, che ciascun partner/capofila dovrà redigere la propria dichiarazione all. 9-E facendola sottoscrivere da un tecnico qualificato (che sarà il tecnico che rilascia la domanda sul SIAN) e/ o dal legale rappresentante del richiedente (partner o capofila)?

R. Sì, il richiedente può essere il partner oppure il capofila in entrambe i casi la dichiarazione di cui all'Allegato 9 sub E deve essere sottoscritta dal richiedente (partner e/o capofila) e dal referente tecnico-scientifico così come stabilito alla lettera i) del paragrafo 21.1 *"Documentazione a corredo della DdS"*. Il referente tecnico-scientifico deve essere un tecnico iscritto ad un Albo/Collegio professionale come richiesto dall'Allegato succitato.

D. Si chiedono precisazioni in merito al coinvolgimento del CNR, qualora in un progetto siano coinvolti più Istituti, ciascuno con la propria autonomia gestionale, amministrativa e di budget di progetto (in virtù dello Statuto di cui si allega copia in allegato – vedasi art. 14) e a ciascun Direttore di Istituto viene conferita delega ad hoc per la firma di tutti i documenti inerenti la partecipazione al progetto. Si precisa che il CNR – sede Centrale ha fatto sin dalla loro nomina procura ai Direttori di Dipartimento, ed un Dipartimento è costituito da tanti Istituti autonomi. Nella cartella degli allegati di progetto verrà pertanto inserita la delega al Direttore di ciascun Istituto coinvolto, unitamente al documento di identità dello stesso Direttore di Istituto. Questa procedura viene comunemente utilizzata per tutti i progetti a cui il CNR partecipa per il tramite dei suoi Istituti. Si conferma che non occorre altro per attestare tale procedura?

R. Il quesito pone in evidenza aspetti molto particolari che devono essere valutati in autonomia tenendo presenti le regole sui soggetti beneficiari stabilite dal bando.

D. Si chiedono le seguenti precisazioni:

a) Il CREA, che ha sede legale a Roma, con sedi operative diverse sparse in Italia, di cui quella operativa di Rende (Cosenza) specializzata nell'Olivicoltura e una sede in Puglia a Foggia, è eleggibile quale capofila il CREA dell'ATS costituenda?

b) Nella tipologia dei costi del personale possono rientrare:

- o il costo di un contratto di assegno di ricerca per le attività specifiche del progetto;
- o il costo di un contratto di Dottorato per le attività specifiche del progetto;
- o nel caso sia possibile, quali dovrebbero essere le procedure da adottare per la documentazione da allegare alla domanda?

c) Nell' allegato 4 ELABORATO PROCETTUALE AL PUNTO B.2, come deve essere dimostrata con *documentazione probante le competenze tecniche del soggetto proponente elencando le capacità acquisite, la formazione specifica nel campo nonché le esperienze fatte in precedenti programmazioni?* È sufficiente:

- l'elencazione con i riferimenti delle pubblicazioni/lavori/formazione/esperienza acquisita;
- bisogna allegare le copie delle pubblicazione, titoli professionali, copia dei lavori eseguiti ecc;
- oppure una autodichiarazione ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000, in cui si dichiarano le pubblicazioni/lavori/formazione/esperienza acquisita.

R.a) Il CREA che ha sede legale a Roma può essere capofila di una ATS in quanto Ente scientifico pubblico legalmente riconosciuto.

b) Sì, in linea di principio nei costi del personale possono rientrare i costi per assegni di ricerca e contratti di dottorato purché strettamente connessi alle tematiche e alle attività previste dal Progetto; le procedure da seguire sono quelle indicate al paragrafo 13. Costi ammissibili, costi per il personale dell'avviso pubblico.

c) Deve essere allegata la documentazione che si ritiene dimostri alla commissione valutatrice il possesso di quanto elencato in termini di capacità, formazione ed esperienze elencate.

D. I vari Dipartimenti, nel caso delle Università, NON possono essere assimilati a singoli partners. L'attività di ogni Dipartimento deve essere ricondotta al soggetto partecipante in qualità di partner. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 240 del 2010 ai Dipartimenti (CNR ad esempio) sono attribuite tutte le funzioni finalizzate alla ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative, nonché alle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; a tal fine ogni Direttore di Dipartimento, alla nomina, riceve dal Rappresentante legale del CNR apposita delega ad operare in autonomia avendo adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale. Alla luce delle citate notizie nonché di quanto già permesso nella programmazione 2007/2013 (azione 214), si richiede la possibilità di presentare impegno a costituire sottoscritto da ogni Direttore di Istituto (CNR) piuttosto, se presente, di Dipartimento, qualificando gli stessi come partner di progetto.

R. Il citato comma 2 dell'art. 2 della Legge 240/2010 non può essere applicato al CNR in quanto la stessa Legge detta Norme in materia di organizzazione delle Università e non di altri Enti di ricerca. Per quanto concerne la partecipazione di uno o più Dipartimenti del CNR in qualità di partners dell'ATS che propone un Progetto, tale possibilità dovrà essere valutata tenendo conto delle caratteristiche di autonomia assegnate

ad ogni Dipartimento dalle norme proprie dell'Ente.

D. Il Criterio di selezione 1.,3 con riferimento all'azione a, prevede che per ottenere 4 punti è necessario il "coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la conservazione in situ e dimostrata gestione di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma, o n. 1 stalla per allevamento per la conservazione ex situ". Si chiede se la gestione della banca del germoplasma o della stalla per allevamento per la conservazione ex situ, possa derivare da un servizio esterno affidato ad un soggetto che s'impegni in caso di aggiudicazione, come previsto dall'allegato "modalità di esecuzione degli interventi", a "non distogliere le aree, le attrezzature, i materiali e tutto ciò che verrà finanziato con il progetto approvato, per il periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione della domanda di saldo" ed il cui costo sia:

- a. riportato nella budget RGA6 voce servizi
- b. supportato da preventivo presentato a seguito di indagine di mercato (la macrocategoria non è ricompresa MEPA)

R. Il criterio di selezione a cui fa riferimento il quesito è: Criterio di priorità 1.2: *Reg. 807/2014 art. 8 comma 2 lett.a) - Azioni mirate*, il quale riferendosi all'aspetto a. azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ e la conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola, delle collezioni ex situ e delle banche dati, che prevede per l'attribuzione del punteggio massimo: coinvolgimento di almeno n. 4 aziende agricole per la conservazione in situ e **dimostrata gestione** di almeno n. 2 campi collezione o di una banca del germoplasma o n. 1 stalla per allevamento per la conservazione *ex situ*. Per dimostrata gestione si intende che uno o più partners, al momento della presentazione della DdS, devono dimostrare di avere già in gestione campi collezione o banca del germoplasma o stalla per la conservazione *ex situ*.

D. Ho un agrumeto di 2 ettari che in parte, in seguito a piogge torrenziali, ha subito danni ingenti, molte piante vegetano poco o nulla. E' possibile accedere al bando?

R. L'Op. 10.2.1 prevede la concessione di contributi per Progetti presentati da Associazioni Temporanee di Scopo capeggiate da Enti di Ricerca che hanno come finalità principale quella di ricercare, caratterizzare geneticamente, morfologicamente e tecnologicamente piante e razze animali di interesse agrario autoctone ritenute in via di estinzione. Pertanto rispetto all'esigenza espressa non si ritiene che possa accedere al bando.

D. In riferimento alla Determinazione Autorità di Gestione n. 336 del 28.08.2020 che riporta nelle premesse: "CONSIDERATO che Agea ha reso, solo di recente, disponibile in ambiente di esercizio del Sian, la funzionalità per gestire in modo strutturato e tracciabile l'acquisizione dei preventivi da parte dei richiedenti gli aiuti previsti dai PSR; PRESO ATTO che, a seguito delle difficoltà rappresentate per la

predisposizione dei progetti e delle nuove procedure attivate nell'ambito del Sian, il termine per il rilascio delle DdS, stabilito dalla DAG n. 268/2020 al 14/09/2020, non potrà essere rispettato." si chiede conferma che con tale premessa la Regione vuole solo far presente ai partecipanti una nuova funzionalità implementata sul SIAN, che però non è resa obbligatoria ai fini della partecipazione al bando per il rispetto di quanto previsto al paragrafo 14 *"imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi"* dell'avviso pubblico. Per verificare la ragionevolezza si potrà dunque continuare a procedere con il confronto tra preventivi, le cui richieste devono essere formalizzate almeno tramite mail, come da risposta al quesito che si allega alla presente.

R. Si conferma quanto indicato nel bando riguardo le modalità di acquisizione dei preventivi, la funzionalità implementata sul Sian non si applica all'avviso pubblico dell'Op. 10.2.1 ma riguarda i nuovi bandi validati successivamente il 31/07/2020.

D. Con la presente, in riferimento alle prescrizioni previste dalla RGA 6 – RGV 3 nonché RGV 9 – RGA 4 previste nell'allegato 10 *"Modalità di esecuzione degli interventi"* che recita *" ... Pertanto deve essere sottoscritto Formale Impegno da parte del proprietario e/o conduttore e/o affittuario:*

- *a non distogliere le aree, le attrezzature, i materiali e tutto ciò che verrà finanziato con il progetto approvato, per il periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione della domanda di saldo*
- *a dare accesso al personale della Regione Puglia e/o al personale formalmente incaricate ed autorizzate dalla stessa per i controlli delle attività, per il prelievo di materiali riproducibili per le attività divulgative, dimostrative e didattiche ..."*

Si chiede se tali impegni debbano essere allegati alla DdS e se lo stesso debba essere rilasciato sotto forma di DSAN dal proprietario/conduttore/affittuario (es. Università per i campi collezione/banche del germoplasma e/o dalle imprese partner che svolgeranno attività di conservazione) o sotto forma di lettera d'intenti/contratto tra Capofila e il proprietario e/o conduttore e/o affittuario.

R. Nell' ALLEGATO 6 *"Dichiarazione di impegni del bando"*, al settimo punto è richiesta una prima dichiarazione in merito: *" - garantire i vincoli di non alienabilità e destinazione di uso degli investimenti che saranno definiti nel provvedimento di concessione e negli atti correlati; "*, pertanto, con la DdS dovrà essere presentato l'Allegato succitato.

D. Nell'ambito dell'intervento RGV8, è prevista la creazione e gestione della banca dati del progetto che, tra le altre caratteristiche, deve *"essere compatibile e perfettamente integrabile con un Sistema Informativo Geografico (GIS)"*. Inoltre, all'interno di questo intervento deve essere prevista la realizzazione del GIS che deve avere le seguenti caratteristiche: *"piattaforma ESRI o ambiente QGIS open source; sistema geografico WGS UTM 33; integrabile con i web GIS. Sia la banca dati che il GIS devono essere predisposti in modo da essere compatibili ed integrabili con il SIT-Puglia"*. Tuttavia, analizzando la documentazione tecnica delle piattaforme GIS ESRI e QGIS menzionate nel bando, si evidenzia che tali piattaforme nascono come piattaforme desktop e non web, per cui non possono essere direttamente

integrate nel portale che verrà realizzato ed agirà come web software (e tale deve essere per mantenere le corrette caratteristiche di collaborazione, interoperabilità, ecc.). Chiaramente questa tipologia di lavoro non si adatta ad una base dati che viene costruita con il contributo di tanti ed in momenti diversi, anche contemporanei, piuttosto che con l'utilizzo di un singolo operatore. La funzione di esportazione dei POI (punti di interesse) che stiamo prevedendo nella scrittura dei progetti dovrebbe essere sufficiente a fare in modo da trasferire le informazioni nel GIS della Regione. Ad ogni modo, non conoscendo la "logica di funzionamento" del GIS della Regione e di come è articolato, sarebbe opportuno verificarlo con un referente tecnico della Regione. Inoltre, nell'intervento è precisato che *"sia la banca dati che il GIS devono essere predisposti in modo da essere compatibili ed integrabili con quelli degli altri progetti ammessi agli aiuti. (...) La banca dati e il GIS di ogni Progetto ammesso agli aiuti devono convergere in una piattaforma informatica con diversi livelli di accesso tra i quali uno riservato alla Regione Puglia per il monitoraggio dello svolgimento delle attività"*, lo stesso discorso vale per la banca dati che deve essere in grado di "dialogare" con quelle degli altri progetti: sulla carta possiamo esportare le risorse in vari formati (non esiste un unico "standard", ma molti e molto differenti fra loro) ma per evitare sorprese che potrebbero far perdere tempo, anche qui sarebbe opportuno accordarci o comunque definire lo standard utilizzato o desiderato.

R. Nel bando è richiesta la produzione di strati informativi geograficivettoriali georeferenziali mediante uno strumento desktop in modo che i risultati siano trasferiti off line al centro servizi del portale SIT Puglia. L'interoperabilità richiesta consiste nello specifico in:

- impiego del formato shapefile per i dati vettoriali georeferenzati e del formato dbf per i soli dati alfanumerici (se si utilizza QGIS) o anche il Personal Geodatabase o File Geodatabase (v.10.1 o precedenti fino alla 9.3) nel caso si utilizzi ArcGIS Desktop di ESRI, disponendo di licenza;
- utilizzo dello stesso sistema di coordinate adottato in tutte le banche dati cartografiche del SIT della Regione Puglia, ossia quello usualmente noto come UTM WGS84 Fuso33N con codice EPSG 32633: ciò allo scopo di implementare strati cartografici perfettamente e coerentemente sovrapponibili con tutti le banche dati cartografiche del SIT Puglia. Le tipologie geometriche (punti, linee, poligoni) devono essere compatibili con il tipo di informazione rappresentata e le corrispondenti accuratèzze planimetriche più significative.

D. Al paragrafo 14. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI del bando è scritto che: *"Nel caso di adozione del confronto tra tre preventivi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa (emessi da fornitori diversi e in concorrenza e sulla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l'oggetto della fornitura). A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico-economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e*

del tecnico incaricato, mentre per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente, resa ai sensi del DPR 445/2000. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta quella con il prezzo più basso.” Al paragrafo 21.1 tra la documentazione da produrre con la DDS viene indicato di produrre il quadro di raffronto e la relazione illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (all. 9-sub E). Si chiede conferma che, qualora a seguito della comparazione dei preventivi si scelga quello economicamente più vantaggioso, non vada prodotta la relazione tecnico-economica come da all. 9-E.

R. A tal riguardo si conferma quanto stabilito dal bando al par. 14 : *“La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta quella con il prezzo più basso.”*

D. Tra le spese necessarie per le attività di progetto, un partner che si deve occupare della parte informatica del progetto (creazione database, raccolta e catalogazione dati, utilizzo di programmi tipo GIS e creazione di mappe cartografiche, ecc..) ha necessità di dotarsi di una work station con particolari prestazioni, non raggiungibili con l’attuale dotazione informatica del partner. Piuttosto che acquistare tali attrezzature, si preferirebbe ricorrere al noleggio. Considerato che nell’ ALLEGATO 9 - Elenco documenti giustificativi di pagamento e di costo, è prevista la voce dei Noleggi, si chiede conferma che l’acquisizione di beni durevoli (tra cui strumentazioni informatiche e software) può avvenire anche con la modalità del noleggio e non obbligatoriamente con l’acquisto.

R. L’acquisizione di un servizio legato all’uso di un bene durevole, se ne viene dimostrata la convenienza economica rispetto all’acquisto del bene stesso, può essere effettuata attraverso il noleggio, richiedendo e comparando sempre le offerte anche per questa tipologia di servizio. Non si ritiene possibile effettuare l’acquisto di un bene durevole attraverso la tecnica del noleggio.

D. Le aziende vivaistiche, in quanto anche aziende agricole, che nel progetto vengono identificate come I.V., sono conteggiate nel calcolo delle aziende per la definizione del punteggio Principio 3 % delle aziende aderenti al progetto misura 10.1.4, oppure vengono considerate solo le aziende classificate come A.V.? L’azienda vivaistica non aderente all’operazione 10.1.4 viene conteggiata per verificare il numero di aziende agricole totali aderenti al progetto e, conseguentemente, per la definizione della % delle aziende 10.1.4 aderenti al progetto? Oppure vengono conteggiate solo le A.V.? L’impresa vivaistica, ai fini del bando, è considerata I.V. come da nota 3 della tabella A6 Partners aderenti al progetto a pag. 18240 del bando.

R. Il requisito che conferisce questo punteggio è quello di essere beneficiario del premio delle Op.10.1.4/5, indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta. Infatti potevano partecipare al bando tutti gli agricoltori ai sensi del Reg. 1307 purché iscritti nell’anagrafe delle aziende agricole (fascicolo aziendale). La risposta è sì. L’azienda vivaistica, accertato che è anche azienda agricola, in quanto impresa con cod.

ATECO 01-Agricoltura, può essere partner del Progetto e rientra nel numero delle aziende agricole totali che concorrono a determinare la % delle az. 10.1.4 aderenti al progetto. Ad esempio: a d un Progetto partecipano n. 6 aziende agricole di cui una è anche azienda vivaistica (si ricorda che il bando prevede che possano partecipare anche le Imprese vivaistiche purché siano anche aziende agricole), delle n. 6 aziende, n. 3 hanno partecipato all'operazione 10.1.4, ai fini del calcolo della % del principio 3, la % si calcola $\frac{3}{6} = 50\%$, al denominatore viene inserita anche l'Impresa Vivaistica in quanto Az. Agricola.

D. Al paragrafo 21.1 dell'Avviso, nella documentazione a corredo della DdS, è indicata la check-list di autovalutazione ai sensi dell'all. A alla DAG 363/2019 da produrre a cura degli Enti. Nel portale Sian l'inserimento di tale documentazione non è obbligatorio, pertanto non bloccherà il rilascio della DdS. Si conferma, quindi, che non sarà obbligatorio da parte degli Enti produrre le check-list in questa fase di indagine preliminare che viene svolta solo per attestare la congruità dei costi?

R. Si ribadisce quanto stabilito dal bando alla lettera h) del paragrafo 21.1 "Documentazione a corredo della DdS", pertanto le check-list di autovalutazione ai sensi dell'Allegato A alla DAG n. 363/2019 dovranno essere allegate alla DdS.

D. Premesso che nell'Articolo 14. IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI viene riportato "per verificare la ragionevolezza dei costi, si deve far ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca un'adeguata valutazione:

- confronto tra preventivi (almeno tre);
- adozione di un listino dei prezzi di mercato;
- valutazione tecnica indipendente sui costi. [...]

Nella presentazione dei preventivi al fine della dimostrazione della congruità del prezzo del bene proposto a finanziamento, il beneficiario dovrà avere cura di individuare l'offerta tra più fornitori (almeno in numero di 3) che risultino in concorrenza tra loro ovvero che:

- abbiano diversa partita Iva, diversa sede legale ed operativa;
- non abbiano nella compagine sociale gli stessi soggetti;
- non risultino gli stessi nominativi tra i soggetti aventi poteri decisionali. [...]

Si precisa che l'acquisizione di preventivi, qualora ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 art. 1 comma 20 lett. h) è necessaria anche per gli Enti Pubblici che ricorrono ad affidamenti esterni.", si chiede:

a) se in fase di presentazione della domanda di sostegno, al fine di adempiere alla verifica della ragionevolezza dei costi, un Ente pubblico può ricorrere al confronto tra preventivi (almeno 3), senza ricorrere al MEPA? Inoltre, nel caso in cui tale l'indagine di mercato espletata dall'Ente desse come risultato che l'importo offerto dai fornitori che rispondono alla richiesta di preventivo, supera i 40.000 euro, è necessario cercare altri soggetti a cui chiedere preventivi per arrivare a 5 ditte, oppure poiché si è

in fase di indagine mercato (non di affidamento del servizio) i 3 preventivi possono essere sufficienti per attestare la ragionevolezza dei costi, a prescindere dall'importo?

b) L'ulteriore quesito riguarda il caso in cui l'Ente Pubblico voglia ricorrere all'indagine di mercato sul MEPA, già in fase di presentazione della domanda di sostegno, in modo da selezionare in questa fase il fornitore e poterlo indicare sulla proposta progettuale. In tal caso l'indagine di mercato espletata in tale fase non dovrà essere ripetuta in fase di attuazione del progetto, ma si potrà ricorrere ad un affidamento diretto (che è conseguente all'indagine espletata in fase di progettazione)?

c) Infine, attraverso il ricorso al MEPA, l'Ente che effettua una Richieste di Offerta (RDO) è tenuto ad indicare sulla piattaforma una base d'asta, sulla base della quale i fornitori devono produrre la propria offerta, andando a ribasso. Considerato che tale importo generalmente viene stabilito sulla base di preliminari indagini informali e di massima, si chiede se l'Ente è tenuto a documentare le modalità con cui ha determinato l'importo a base della RDO che verrà effettuata sul MEPA.

R. Si sottolinea quanto disposto dal *D.L. 18 aprile 2019, n. 32 art. 1 comma 20 lett. h)* in merito all'affidamento di servizi e forniture: *h) all'articolo 36: 1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ...omissis.* Tale norma è ribadita dal comma 2 dell' Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 "Cura Italia". Riguardo al ricorso al MEPA per gli acquisti permangono le soglie previste: L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Pertanto, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Solo nel caso in cui il MEPA non offra la merceologia interessata, la stazione appaltante potrà ricorrere al mercato libero, fermo restando il rispetto delle procedure di gara di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016.

c) L'affidamento di beni e servizi dovrà essere svolto sulla base delle procedure previste dal codice in relazione all'importo dei beni e dei servizi, laddove necessario previa indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. La fase di indagine di mercato non ingenera negli operatori alcuna aspettativa di affidamento per il successivo invito alla procedura. Questa fase giustificherà la ragionevolezza della spesa nel caso di presentazione di

DdS da parte dell'Ente Pubblico.

D. Con la presente, non essendo contemplate alcune categorie di costi ammissibili, seppur strettamente connesse alle attività previste nei diversi RG per lo svolgimento delle stesse, si chiede se sono ammissibili le seguenti voci:

- a) costi per la partecipazione ai Convegni, quali nello specifico, costi per l'iscrizione (fermo restando le previsioni del bando sulla necessità che i *“contenuti scientifici del Progetto ammesso ai benefici costituiscono esplicito argomento previsto dall'ordine del giorno/programma”*);
- b) trasporto di campioni (es. per attività di sequenziamento) per mezzo di corrieri che garantiscano l'integrità degli stessi: es. conservazione sotto ghiaccio, etc.;
- c) licenza software per il programma di elaborazione dati di laboratorio e di campo per la durata del progetto;

e se sia corretta la collocazione dei citati costi nella voce *“acquisizione di servizi”*.

Inoltre, per quanto attiene i costi di pubblicazione su riviste scientifiche, si chiede se lo stesso costo, ricompreso nella voce *“acquisizione di servizi”*, possa essere supportato (non prevedendo le società la possibilità di presentare preventivi poiché applicano le tariffe da prezziari pubblici) dai listini prezzi ed una relazione del responsabile.

R. I costi elencati alle lettere a. b. e c. del quesito successivo sono ammissibili purché strettamente connessi e congrui alle attività previste dal progetto. I costi di partecipazione ai convegni sono ricompresi nella voce Missioni, mentre le altre due tipologie di costi sono ricomprese nella voce acquisizione di servizi. Nel caso specifico delle pubblicazioni su riviste scientifiche la congruità del costo è dimostrata dalle tariffe che la rivista prescelta per la pubblicazione adotta. Anche questo è un costo per l'acquisizione di un servizio.

D. Nel bando, a pag. 30, viene prescritto che nel caso che il preventivo di scelta non sia quello più basso debba esser presentata relazione tecnico economica a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato. Al paragrafo 21 *“Documentazione a corredo della DdS”* punto i) viene prescritto di allegare ... quadro di raffronto e la relazione, sottoscritta dal referente tecnico scientifico e dal richiedente. Dovendo procedere alla redazione della citata relazione si è preso atto che il format prevede alternativamente il tecnico qualificato e/o dal richiedente.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato e/o dal richiedente l'aiuto in merito alla valutazione della tematica di preventivi.

Il sottoscritto _____ (nome e cognome) nato a _____, il _____, e residente in _____, alla Via _____ codice fiscale _____ iscritto al n. _____ dell'Albo/Collegio professionale dei _____ (qualifica tecnica) della provincia di _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

e

Il sottoscritto _____ (nome e cognome), nato a _____, il _____, e residente in _____, alla Via _____ codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante dell'impresa richiedente _____, con sede legale a _____ in via _____, n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,

Si chiede, se l'Ente debba procedere con l'individuazione di un preventivo con costi unitari maggiori adducendo motivazioni tecnico scientifiche, considerata la "particolarità dell'attestazione" chi debba sottoscrivere la stessa.

R. Nel caso specifico, essendo necessarie motivazioni di carattere scientifico per giustificare i costi l'apposita dichiarazione, potrà essere sottoscritta dal responsabile scientifico del progetto.

D. Data la prescrizione del paragrafo 21.1, in riferimento alla compilazione della check-list di autovalutazione, ai sensi dell'all. A alla DAG 363/2019, si chiede se di tale documento (considerato che in questa fase si richiede che gli Enti provvedano ad inviare preventivi) debba esser compilata solo la parte A e B e se, rispetto ai dati della parte A, si possono lasciare in bianco i dati della DdS, considerato che il numero viene generato dopo la chiusura della domanda e non è possibile conoscerlo in fase di caricamento, parimenti non è previsto per la richiesta preventivo o indagine di mercato CUP o altro.

R. Sì, si ribadisce quanto riportato al punto h) del paragrafo 21.1 *Documentazione a corredo della DdS*. Della suddetta check-list dovranno essere compilati solo i quadri A e B che riguardano aspetti generali e previsionali delle procedure che si intendono eseguire, inserendo i dati disponibili al momento del rilascio della domanda di sostegno.

D. In riferimento alla compilazione della sezione G6 dell'Allegato 4 di seguito riportata:

PARTNERS	ATTIVITÀ PREVISTE	INTERVENTI (descrizione interventi)	VOCI DI COSTO - MATERIALI DI CONSUMO			
			descrizione (materiali)	costo unitario (indicare se IVA compresa)	quantità previste	subtotale
1					
1					
1					
1					
SUBTOTALE GENERALE COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO						
Di cui IVA						

si chiede se è corretta la compilazione qui indicata, dovendo procedere ad inserire le voci del preventivo allegato.

6 – COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO (per ciascun partner e per le rispettive attività ed interventi previsti)

PARTNERS	ATTIVITÀ PREVISTE	INTERVENTI (descrizione interventi)	VOCI DI COSTO - MATERIALI DI CONSUMO			
			descrizione (materiali)	costo unitario (indicare se IVA compresa)	quantità previste	subtotale
1	Caratterizzazione e analisi di laboratorio	RGV5	Materiale per analisi	1.699,04	18	1.699,04
1					
1					
1					
SUBTOTALE GENERALE COSTI PER MATERIALI DI CONSUMO						1.699,01
Di cui IVA						306,38

R. Per quesiti riguardanti la corretta compilazione degli allegati progettuali non è possibile dare risposte in quanto questa si configura come una attività istruttoria ex-ante non prevista.

D. Con riferimento all'Allegato A della DAG n. 363 del 25/10/2019, poiché la stessa rappresenta una *"check-list di autovalutazione pre aggiudicazione gara"* che, presentata unitamente alla domanda di sostegno, non rappresenta un documento definitivo per la fase di rendicontazione del progetto (infatti, andrà nuovamente compilata per ogni fornitura di bene/servizi e consulenze che il progetto approvato conterrà), si chiede di poter presentare gli allegati A della suddetta DAG, per gli acquisti sotto soglia e per gli Enti pubblici, "aggregata" per tipologia di fornitura di beni, fornitura di servizi, per le consulenze, ovviamente per singolo partner. In questo modo, in fase di candidatura del progetto con l'allegato A presentato per aggregazione di tipologie di fornitura di beni, fornitura di servizi, per le consulenze, si fornirebbero all'Amministrazione regionale le basi di come il singolo partner intende procedere nella eventuale futura fase di realizzazione del progetto.

R. Sì, poiché si è in una fase di indicazione di una procedura riguardante gli acquisti da parte degli Enti Pubblici l'indicazione aggregata per tipologia di beni/servizi può essere considerata possibile. Nelle fasi successive dovrà essere indicata per ogni acquisto la procedura seguita.

D. Si richiedono i seguenti chiarimenti in merito al bando:

a) TABELLA DI RACCORDO voci di spesa SIAN e Allegato 4 "Computo metrico" - Considerato che, consultando il SIAN emergono una serie di voci differenti rispetto a quelle del computo metrico, al fine di poter procedere ad una corretta compilazione della Domanda SIAN e rendicontazione, si chiede se sia corretta la seguente tabella di raccordo voci SIAN e ALLEGATO 4:

COMPUTO METRICO (allegato 4)	SIAN
subtotale G5 consulenze tecnico scientifiche	COLLABORAZIONI E CONSULENZE PROFESSIONALI (inclusi i compensi per partecipazioni a commissioni e a comitati tecnici)
	SPESE DI MISSIONI, anche all'estero
subtotale G4 forniture servizi	BENI E SERVIZI
subtotale G6 materiali di consumo	
	PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE di sistemi informatici di rete per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi
	SPESE GENERALI indirette
	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, pubblicità e produzione di materiale informativo
	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei programmi
Subtotale G2 Viaggi e trasferte	SPESE PER MISSIONI (personale o consulenti)
	SPESE DI ELABORAZIONE DATI
	SPESE PER CONVENZIONI E/O CONSULENZA
	SPESE DI PERSONALE NON COMPRESSE NEI COSTI DIRETTI
subtotale G7 spese generali	SPESE GENERALI (spese di funzionamento della struttura)
subtotale G8 costi indiretti	COSTI INDIRETTI
Subtotale G1 costi per il personale	RISORSE UMANE DEDICATE ALL'ATTIVITA'
	REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE E INDAGINI (includere le spese di pubblicazione e diffusione dei risultati)
	ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, convegni, workshop, incontri informativi e divulgati (incluso l'affitto locali e noleggio attrezzature, vitto, alloggio, interpretariato e traduzioni)
	SPESE DI PERSONALE

b) **ALLEGATO 9 E - Dichiarazione in capo al Tecnico o Responsabile scientifico e rappresentante legale del Partner che ha provveduto alla comparazione dei preventivi, si chiedono chiarimenti in riferimento alla dichiarazione richiesta "il soggetto che ha un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato".** Si chiede come un ENTE Pubblico il cui organo "amministrativo" (responsabile della spesa) può arrivare a comprendere quasi tutto l'organigramma dell'Ente stesso (rettore, pro rettore, consiglio di dipartimento, senato accademico etc) possa rilasciare la citata dichiarazione.

R. a) Per quesiti riguardanti la corretta compilazione degli allegati progettuali/DdS non è possibile dare risposte in quanto questa si configura come una attività istruttoria ex-ante non prevista;

b) La dichiarazione è pertinente ed è da mettere in relazione a quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 – codice dei contratti pubblici tuttora vigente.

D. In riferimento alla prescrizione prevista dal paragrafo 11 *“Condizioni di ammissibilità”*: *“le attività di conservazione delle varietà vegetali e delle razze animali devono riguardare superfici e attività differenti da quelle oggetto di pagamenti agro-climatico-ambientali di cui alle Operazioni 10.1.4 e 10.1.5 del PSR Puglia 2014-2020”*, nonché quanto richiamato nell’allegato 10 *“Modalità di esecuzione degli interventi”* interventi RGA6 – RGA4”... *Le superfici e le piante per le quali sono stati chiesti aiuti con l’operazione 10.1.4 non possono esser oggetto di aiuto e quindi non possono essere inseriti nei siti di conservazione ...”*, si chiede se sono ritenute ammissibili attività diverse (sviluppo sperimentale), in capo ad un partner universitario di cui non beneficiano direttamente le aziende custodi, che prevedano raccolta e utilizzo di materiale biologico che proviene da animali oggetto di aiuto ex 10.1.5.

R. Non è possibile formulare una risposta al quesito posto in quanto non si conoscono le attività e soprattutto le specifiche finalità che si intendono perseguire. Si raccomanda di valutare l’ammissibilità delle attività proposte facendo sempre riferimento al cap. 11. *“Condizioni di ammissibilità del progetto”* ed in particolare alla tabella 10.2 demarcazione della scheda di Sottomisura in esso riportata.

D. In merito alla compilazione dell’allegato 9 sub E, si chiedono i seguenti chiarimenti: nella prima parte dell’Allegato si identifica il compilatore dell’allegato stesso come *“tecnico qualificato e/o richiedente l’aiuto”*, però nella compilazione vi sono due campi per l’inserimento delle generalità di due differenti persone, congiunte dalla *“e”*, si richiede se per tecnico qualificato si intende il tecnico che rilascerà la domanda di aiuto dell’intero progetto nel portale, o il tecnico, referente scientifico della specifica attività, che ha richiesto i preventivi e che dunque si assume la responsabilità di operare la scelta, motivandola, nel caso non ci si possa avvalere del fornitore che ha presentato il preventivo con il prezzo più basso. Inoltre, si chiede conferma che l’Allegato possa essere firmato dal tecnico o in alternativa dal responsabile legale, come da indicazione riportata in calce all’allegato 9 sub E.

R. Sì, il richiedente può essere il partner oppure il capofila, in entrambi i casi la dichiarazione di cui all’Allegato 9 sub E deve essere sottoscritta dal richiedente (partner e/o capofila) e dal referente tecnico-scientifico così come stabilito alla lettera i) del paragrafo 21.1 *“Documentazione a corredo della DdS”*. Il referente tecnico-scientifico deve essere un tecnico iscritto ad un Albo/Collegio professionale come richiesto dall’Allegato succitato. Nel caso siano necessarie motivazioni di carattere scientifico per giustificare i costi l’apposita dichiarazione potrà essere sottoscritta dal responsabile scientifico del progetto e dal partner e/o capofila.

D. a) Allegato 6 Dichiarazione di impegni: relativamente al secondo punto della dichiarazione, si chiede se è possibile riportare, come estremi di approvazione della programmazione triennale, la richiesta di delega, avanzata dal Direttore dell’IPSP-CNR alla Direzione del Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari del CNR, che rappresenta la struttura gerarchica-organizzativa che ne disegna la programmazione scientifica, nonché la delega stessa ricevuta dal Direttore del Dipartimento nella

quale è riportata, a conclusione della declaratoria, la seguente dicitura *'Considerata, sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la coerenza tra la richiesta in oggetto e gli strumenti di programmazione del Dipartimento, si esprime una valutazione positiva alla firma della proposta di progetto di cui alle premesse e degli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto medesimo, da parte del Dott. XXXX, Direttore dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante'*. Nella richiesta di delega è anche riportato il budget previsionale da assegnare all'IPSP-CNR e la durata temporale di 36 mesi del progetto. Relativamente al quarto punto della dichiarazione, si fa presente che le deleghe di cui sopra rappresentano altresì, di fatto, la successione delle decisioni formali degli organi deliberativi e quindi permettono che il Direttore di Istituto sia autorizzato a firmare, in qualità di legale rappresentante, l'ATS (in forza della stessa precedente delega ricevuta dal Direttore del Dipartimento), a tal fine si allegano richiesta di delega e delega rilasciata per entrambi i progetti (Sottomisura 10.2 , Operazione 10.2.1) a cui questo Istituto intende partecipare?

b) Per le procedure di acquisto di beni e servizi dell'IPSP-CNR, sede secondaria di Bari, secondo il regolamento del CNR, il buono d'ordine viene sottoscritto dal Responsabile di Sede Dott. XXXX che rappresenta il punto ordinante della Sede di Bari (che ha autonomia come centro di spesa). L'Allegato 9 sub E, ovvero la relazione tecnica da redigere qualora non fosse scelto il preventivo più economico, può essere firmato dal Responsabile di Sede dell'IPSP-CNR?

R. a) Premesso che nel bando nell'Allegato 6 citato nel quesito 1, si dichiara quanto segue:

DICHIARA

- di non aver beneficiato per le specifiche spese preventivate nel Progetto di altre agevolazioni contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

(solo per gli Enti pubblici)

- che il progetto proposto è inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione);

Il quesito posto riguarda l'adesione di un dipartimento del CNR ad una costituenda ATS con il compito di svolgere alcune delle attività previste dal progetto. Probabilmente è sufficiente che il Progetto sia inserito nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente capofila che poi è Ente garante dello stesso. Pertanto, la dichiarazione succitata può essere rilasciata solo dall'Ente capofila possibile beneficiario.

b) La dichiarazione di cui all'Allegato 9 sub E deve essere sottoscritta dal richiedente (partner e/o capofila) e dal referente tecnico-scientifico così come stabilito alla lettera i) del paragrafo 21.1 *"Documentazione a corredo della DdS"*. Il referente tecnico-scientifico deve essere un tecnico iscritto ad un Albo/Collegio professionale come richiesto dall'Allegato succitato. Nel caso siano necessarie motivazioni di carattere scientifico per giustificare i costi l'apposita dichiarazione potrà essere sottoscritta dal responsabile scientifico del progetto e dal partner e/o capofila.

D. Il limite di spesa personale del 10% e delle spese generali 10% sono da considerare sul totale dei costi che vanno da G1 a G7 compresi o anche sul costo G8 (vedi tabelle “G computo metrico analitico” allegato 4). Esempi:

Ipotesi a) Personale = 10% sul totale programma di spesa			
ESEMPIO SPESA PROGETTO	1.200.000,00		
Quadro economico di spesa	Progetto		
G1) Costi per il personale	120.000,00	10,0%	su totale
COSTI G2, G3, G4, G5, G6	942.000,00	78,5%	
G7) Costi per spese generali	120.000,00	10,0%	su totale
G8) Costi indiretti	18.000,00	15,0%	su personale
Totale	1.200.000,00		
Ipotesi b) Personale = 10% sul totale programma di spesa tranne che G8 costi indiretti			
ESEMPIO SPESA PROGETTO	1.200.000,00		
Quadro economico di spesa	Progetto		
G1) Costi per il personale	118.000,00	10,0%	Su Tot tranne G8
G2, G3, G4, G5, G6	944.300,00	78,7%	
G7) Costi per spese generali	120.000,00	10,0%	su totale
G8) Costi indiretti	17.700,00	15,0%	su personale
Totale	1.200.000,00		

Il limite di spesa personale del 10% , delle spese generali 10% e costi indiretti 15%, sono da considerare in relazione al budget di spesa di ciascun dei singoli partner o sul progetto complessivo? (es. spesa personale del 10% può entrare in toto su un solo partner o solo su alcuni e non tutti?; spese generali 10% può entrare in toto su un solo partner o solo su alcuni e non tutti?; spese costi indiretti 15%, può entrare in toto su un solo partner o solo su alcuni e non tutti?)

R. Si rimanda come premessa a quanto stabilito dal bando al par. 13. **COSTI AMMISSIBILI** **N.B.: cifre inserite a titolo di esempio)**

A) Costi rendicontati totali (G2+G3+G4+G5+G6)	€ 100.000,00
B) Costi per il Personale 10% di A (G1)	€ 10.000,00
C) Costi indiretti 15% di B (G8)	€ 1.500,00
D) Spesa investimenti	€ 111.500,00
Spese generali max 10% di D (G7)	€ 11.150,00
Costo totale del	€ 122.650,00



progetto	
----------	--

Il bando non pone limitazioni alla suddivisione delle spese predette. Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa si procederà alla valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese generali inserite nel Progetto secondo i principi di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento all'economicità e all'efficienza della spesa. Tenendo in debito conto il ruolo di ciascun partner e la compatibilità con le attività da svolgere.